

Le *Rondas campesinas*: la giustizia contadina in Perù tra assenza dello Stato e rivendicazione identitaria

di *Gianluca Famiglietti*

Il tema della sopravvivenza (giuridica e non solo) dei popoli indigeni occupa senza dubbio uno spazio di assoluta preminenza nel dibattito sul colonialismo e sui processi di decolonizzazione. Sono le stesse stime numeriche relative ai popoli indigeni a suscitare aspri confronti (quelle più attendibili – fonte delle quali è l'ONU – parlano di circa 300 milioni di individui) dal momento che è la stessa definizione di "indigeno" ad essere in discussione; generalmente è accolta l'idea che un individuo o un popolo indigeno sia definibile tramite vari elementi, tra cui il legame del popolo indigeno e dei suoi discendenti con un territorio specifico poi conquistato da un gruppo giuntovi in un secondo tempo, un'economia di sussistenza non mirata al mercato ed al profitto, un'organizzazione sociale comunitaria basata su rapporti di parentela, un'organizzazione politica decentralizzata, un forte legame con l'ambiente naturale e con la terra, che quasi sempre è sottoposta ad un regime collettivistico. Altro criterio-chiave per la definizione in oggetto è quello relativo all'auto-identificazione tanto per il gruppo che per il singolo, ovvero il fatto che un gruppo si affermi come "indigeno" e tale venga riconosciuto dalla comunità internazionale e dagli altri popoli indigeni, e la circostanza che un individuo si dichiari indigeno e come tale venga accettato dal gruppo (L. Nesti, *Lo status giuridico dei popoli indigeni in Cile. Il caso dei Mapuche*, in *Dir. pub. comp. eur.*, 2000, 945 ss.).

La comparsa del criterio psicologico dell'autoidentificazione si deve alla Convenzione n. 169 del 1987 della Organizzazione Internazionale del Lavoro, che definisce *indigeni* quei popoli che sono considerati tali nei Paesi indipendenti nel cui territorio si trovino «per il fatto di discendere da popolazioni che abitavano nel paese o in una regione alla quale il paese apparteneva all'epoca della conquista o della colonizzazione o della fissazione degli attuali confini degli stati e che, qualunque sia il loro status giuridico, conservano tutte le loro istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche, o parte di esse» e tuttavia, come si legge subito dopo «la coscienza della propria identità indigena o tribale dovrà considerarsi criterio fondamentale per determinare i gruppi ai quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione» (tuttavia secondo M. Ferrer Muñoz, *El historiador del derecho ante el estudio de los pueblos indígenas*, in *Balance y perspectivas del derecho social y los pueblos indios de Mesoamérica*, México 1999, 86, «i fattori configuranti la coscienza di gruppo etnico si profilano infatti [...] con modalità costitutive che non acquisiscono carattere necessariamente definitorio e risultano difficili da comprendere intellettualmente. Si rendono visibili solo quando si manifestano come un'identità in azione capace di superare i localismi, la frammentazione ed anche le incompatibilità linguistiche»).

Dunque gli aspetti problematici vanno probabilmente ben al di là del tentativo definitorio.

Se il diritto dei popoli indigeni può definirsi come l'insieme delle prerogative e delle facoltà riconosciute dalla legislazione statale ufficiale agli individui e gruppi etnici minoritari, che risultano complementari rispetto ai diritti previsti a favore della popolazione maggioritaria di un determinato Stato, da un'altra prospettiva è però possibile distinguere i diritti indigeni come facenti parte dei sistemi giuridici di tali minoranze, il cosiddetto diritto consuetudinario, sia o meno riconosciuto dal diritto statale.

Con una formula ispirata alla Costituzione colombiana del 1991 l'art. 2.19 della Costituzione peruviana del 1993 («*Toda persona tiene derecho: a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protegela pluralidad étnica t cultural de la nación*») rompe col concetto monoculturale dello Stato-nazione, riconoscendo la composizione multiculturale e multi-etnica dello Stato; il riconoscimento dei Popoli Indigeni come soggetti politici – e non come meri oggetti di assimilazione o integrazione – operato dalla Convenzione 169 dell'OIL, ratificata dal Perú, consente di superare la visione di uno Stato che rappresenta un solo popolo ed una sola cultura. “Riconoscendo” e “proteggendo”, lo Stato non soltanto ammette l'esistenza della diversità etnica e culturale, ma ne fa soprattutto oggetto di tutela.

Se per l'esistenza di un modello giuridico pluralista risulta indispensabile un modello politico democratico che rispetti le differenze di espressione sociale, culturale e giuridica, altrettanto imprescindibile appare il rafforzamento tanto di schemi di autonomia interna che consentano lo sviluppo delle culture in esso presenti, tanto di meccanismi di partecipazione esterna nei differenti livelli di governo (centrale e locali) che favoriscano l'articolazione democratica dei diversi popoli, gruppi e culture (oltre beninteso ad un modello di sviluppo economico che non releghi i membri delle comunità indigene a cittadini di terza classe, sfruttati economicamente, esclusi politicamente, discriminati socialmente; altrimenti il riconoscimento legale del pluralismo e del diritto alla diversità culturale solo avrebbe un significato simbolico).

L'esperienza peruviana delle *rondas campesinas* bene rappresenta siffatta dimensione duplice del riconoscimento: esse sorsero come meccanismo di controllo sociale, disimpegnando in via suppletiva i compiti di polizia di uno Stato in parte assente, in gran parte corrotto. Tuttavia la stessa dinamica sociale interna le ha presto convertite nel più efficace strumento dello sviluppo comunale e nello spazio privilegiato per la risoluzione dei conflitti: inizialmente infatti cominciarono a funzionare come supporto alla costruzione della infrastruttura comunale, ben presto generando paralleli sistemi giurisdizionali e sanzionatori. Come è stato osservato (G. Gonzales Mantilla, *Pluralidad cultural, conflicto armado y Derecho en el Perú*, Lima, 1999), il fenomeno *rondero* affonda in un contesto sociale nel quale si produce una doppia critica, all'ordine tradizionale del dominio centralistico dello Stato ed all'oppressione etnico-culturale, ponendo in evidenza l'inoperosità nell'amministrazione della giustizia.

Le *rondas campesinas* sono espressione dell'identità comunale dei componenti, controllano effettivamente un determinato territorio ed operano nel rispetto di norme giuridiche; la fonte

normativa è la consuetudine, potendo riscontrarsi nella maggior parte dei casi una prassi costante a partire da un certo momento nella storia della comunità, accompagnata dalla consapevolezza della sua vincolatività (il diritto consuetudinario è riconosciuto come fonte di diritto dall'art. 139.8 della Cost. del '93 nella misura in cui supplisca ai vuoti legislativi, mentre l'art. 149 ne riconosce la natura di fonte principale nei territori comunali nella misura in cui rispetti i diritti umani).

Nate verso la metà degli Anni '70 per difendere le loro proprietà specie dalla piaga dell'abigeato (a differenza dei coevi *Comites de Autodefensa* sorti sempre negli stessi territori periferici ma per difendere le comunità rurali dalla minaccia terroristica), le *rondas* hanno visto evolvere la loro attività parallelamente al crescere dell'intensità del riconoscimento da parte dell'ordinamento statale (dall'articolo unico della legge n. 24571 del 1986 che le riconosceva come organizzazioni che contribuiscono allo sviluppo e alla pace sociale, cooperando con le autorità nella eliminazione di *cualquier delito*, fino alla menzione espressa che ne fa l'art. 149 della Carta del 1993, riconoscendo ad esse una funzione di sostegno alle autorità della comunità nell'esercizio di funzioni giurisdizionali, in un determinato ambito territoriale, in armonia col diritto consuetudinario e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona; da ultimo la *Ley de Rondas Campesinas*, n. 27908 del 2003 ha attribuito alle *rondas* personalità giuridica, quindi la possibilità di realizzare accordi con lo Stato, collaborando nella soluzione dei conflitti, e di adempiere a compiti di conciliazione extra-giudiziale, nel rispetto della Costituzione e delle leggi vigenti; laddove poi esistano comunità contadine indigene, le *rondas* si formeranno solo su iniziativa delle comunità stesse e saranno subordinate allo Statuto e a ciò che sarà stabilito dagli organi di governo della comunità di appartenenza). L'importante livello di istituzionalizzazione sociale e giuridica raggiunto colloca le *rondas campesinas* in una posizione di solidità e di affidabilità negli spazi rurali nei quali operano, sia in quanto "supplenti" dello Stato (attività di vigilanza), sia come veri e propri organi giurisdizionali che fanno del diritto consuetudinario il mezzo per la rivendicazione della loro identità culturale. Agiscono senz'armi e nei loro regolamenti espressamente rifiutano la tortura e la pena di morte; nei casi di furto e abigeato obbligano i colpevoli alla restituzione del bene sottratto o alla riparazione del danno; la sanzione comminata con maggior frequenza consiste nell'obbligare il colpevole a lavorare di giorno al servizio della comunità e durante la notte a formar parte della *ronda*. L'obiettivo principale della giustizia *rondera* continua ad essere quello della riparazione in favore della vittima e della reintegrazione nella comunità del reo, nell'ottica della quale il pentimento assume una valenza più che catartica.

La conseguenza di questa particolare forma di erosione del monopolio statale dell'uso legittimo della forza si apprezza, dunque, nella creazione di uno spazio di esercizio "alternativo" del diritto, nel riconoscimento di un modello di pluralismo giuridico nel quale coesistono norme che esigono obbedienza in uno stesso territorio ma che appartengono a sistemi normativi distinti (M. Weber, *Economia e società*, Tomo 2, Milano, 1961, 692 «[...] lo stato è quella comunità umana la quale, nell'ambito di un determinato territorio [...] pretende per sé [con successo] il monopolio dell'uso

legittimo della forza fisica. Infatti l'aspetto specifico dell'epoca moderna è costituito dal fatto che il diritto all'esercizio della forza fisica viene attribuito a tutti gli altri gruppi o individui singoli soltanto nei limiti in cui lo stato lo ammette in mano loro: lo stato vale come unica fonte del "diritto" all'uso della forza»).